



QUESTIONI D'ATTUALITA'

Il nuovo regime politico in Italia.

Le leggi sulla stampa, sulle Associazioni, sulle riunioni e sui servizi pubblici.

Il Governo italiano, avendo celebrato degnamente, lo scorso anno, il cinquantesimo anniversario dello Statuto, si prepara in questo anno a sopprimerlo (lo Statuto, non l'anniversario).

Il nuovo regime costituzionale, che viene adottato per l'Italia — forse per grazia di Dio, non certo per volontà del popolo — è caratterizzato dai seguenti progetti di legge :

1° *Contro il dritto di Associazione.*

Le Associazioni dirette a sovvertire per via di fatti gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato sono vietate. L'autorità di pubblica sicurezza, sopra richiesta dell'autorità giudiziaria, od in caso di urgenza di propria iniziativa, le scioglierà. Il patrimonio, che esse per avventura possano avere, sarà per cura del Procuratore del Re, liquidato e versato nella Cassa de' depositi e prestiti; e il tribunale poi o con la sentenza di condanna, o con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, lo destinerà alla Congrega di carità.

Si vide mai oltraggio maggiore alla libertà, alla proprietà, alla giustizia ?

E come si fa a stabilire che un'Associazione sia *diretta* a sovvertire per via di fatti la costituzione sociale o lo Stato ? E' una indagine di *intenzioni*. La polizia affermerà; ed il magistrato si terrà obbligato a crederle in parola. Il Governo, interpellato alla Camera intorno allo scioglimento delle più pacifiche Associazioni,

se ne laverà le mani, ostentando rispetto per l'*indipendenza* della magistratura.

Il progetto dice: « oltre i casi previsti dal Codice penale ». Ma il Codice penale, oltre la cospirazione propriamente detta, colpisce, con l'art. 251, perfino le associazioni *dirette* a far apologia di fatti, che la legge considera come delitti, e ad incitare all'odio fra le classi sociali e alla disobbedienza della legge. Che cosa possono essere le Associazioni, che si vogliono ora colpire, se non Associazioni lecitissime, ma sospette?

2° *Contro il dritto di riunione.*

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di *sanità* pubblica, le riunioni pubbliche, senza dover rendere in nessun modo conto delle ragioni del divieto, senza che i cittadini possano far valere, dinanzi a nessuna autorità, il loro dritto. È strano che si conceda un giudice ad ogni cittadino, che abbia da avere anche la più piccola somma da un altro; e non si concede nessun modo legale al popolo per reclamare contro l'arbitrio dell'autorità di pubblica sicurezza, che volesse impedirgli, col pretesto di false ragioni di ordine o di sanità pubblica, l'esercizio del più importante de' suoi diritti. Si dirà che il Governo può essere chiamato a render conto al Parlamento dell'ingiusta proibizione di pubbliche riunioni. Ma il Parlamento non sempre è aperto; e poi esso non ha che cosa rispondere al Governo, che, avendo esso la responsabilità del mantenimento dell'ordine, asserisce che una riunione pubblica poteva dar occasione a turbarlo. Le maggioranze parlamentari credono al Governo, come i magistrati ai rapporti della polizia. Il dritto di riunione, come gli altri diritti statutarii, dev'essere garantito anche dall'arbitrio di maggioranze parlamentari o prepotenti o servili.

Il progetto si occupa anche delle grida sediziose.

Il Codice penale punisce ogni grido o parola che suoni o apologia di reato od incitamento alla ribellione o all'odio di classe o offesa ad uno de' tanti poteri dello Stato e alle persone che li rappresentano, o voto e minaccia di distruzione dell'ordine costituzionale. Le grida e le manifestazioni sediziose, che non rientrano in nessuna di queste categorie, saranno d'ora innanzi punite con l'arresto estensibile fino a tre mesi.

Il legislatore non cura di dire che cosa egli intende con l'aggettivo « sedizioso ». L'indeterminatezza favorisce l'arbitrio!

Si noti la parola « manifestazione », che comprende anche il nastro, un segno qualsiasi, il volto composto a mestizia, quando il Governo vorrebbe che si apparisse allegri, o viceversa ilare, quando è prescritta ufficialmente la tristezza. Queste « manifestazioni » possono essere sediziose e chi sa che non possa apparire sedizioso anche il silenzio!

3° *Contro la stampa.*

La ricerca della paternità è vietata dalla nostra legislazione

nell'interesse, dicesi, della pubblica moralità: si ammette però, da oggi in poi, la ricerca dell'autore di un articolo incriminato. Ritrovato che sia, egli è condannato per intero; al gerente del giornale si abbona metà della pena.

Con questa variante, la stampa, o piuttosto, come vedremo ora, una parte di essa, rimane soggetta al regime attuale — regime ibrido ed equivoco, come si sa, perchè si disputano il governo della stampa l'Editto albertino e il Codice penale. Di fatto, la stampa ha perduta la maggiore sua guarentigia — la giurisdizione del giuri; — il Codice penale ha *assorbito* l'Editto albertino.

In ciò nessuna innovazione — a favore della stampa. La novità sta contro di essa; e consiste nella creazione di tre categorie di giornali: quelli ben veduti, i sospetti di primo grado, e i sospetti di secondo grado.

Quando un giornale è stato condannato una volta per reato di azione pubblica (dunque anche semplicemente per una frase interpretata come offensiva delle istituzioni o incitante alla disobbedienza della legge) *può*, essendo processato una seconda volta entro l'anno, essere costretto a dar cauzione di 300 a 1000 lire; dopo una seconda condanna *può* essere sospeso per tre mesi: dopo due condanne (emanate a qualsiasi intervallo di tempo) può essere sottoposto alla *censura* preventiva, mediante obbligo di consegna del primo esemplare due ore prima della pubblicazione.

(N. B. La consegna del primo esemplare due ore prima della pubblicazione permette alla polizia di impedire la pubblicazione ossia la distribuzione delle copie del giornale; ciò non ostante questo viene condannato, come se la pubblicazione fosse stata fatta).

Cauzione — sospensione — censura preventiva, ricerca dell'autore dello scritto, responsabilità per notizie false (o che il Governo vuole che si credano tali) — come si vede, non ci manca nulla per intimidire, imbavagliare la stampa, ridurre al silenzio i giornali contrari al Governo, e togliere agli altri ogni credito presso le popolazioni.

Il più brutto in questo, come nei precedenti progetti di legge, è la parte che vi si fa alla magistratura. In Russia, il Governo esercita direttamente, e sotto la propria responsabilità, la censura sulla stampa. In Italia, il Governo incarica il magistrato di sbarazzarlo de' giornali importuni od invidiosi. Il magistrato *può* sospendere il giornale, *può* sottoporlo a cauzione e censura. Quali saranno i criteri, per esercitare o meno nei singoli casi tali facoltà? Saranno necessariamente criteri politici, non giuridici: vale a dire il magistrato consulterà il rapporto della polizia. Se ivi è detto che il giornale è sovversivo, pericoloso, male intenzionato, il magistrato applicherà, oltre la pena principale, anche l'accessoria della cauzione, della sospensione, della censura. Se no, no.

Da parecchio tempo in Italia si confonde l'ufficio del magistrato con quello del poliziotto (come per l'ammonizione e per il

domicilio coatto), si abituano i magistrati a piegarsi alle esigenze del Governo, e poi si lamenta che la magistratura sia diventata... quel che è!

Infine, va da sè che il Governo si esonera da ogni responsabilità per le violazioni della libertà della stampa. A quel deputato, che muovesse interpellanza per l'ingiusta sospensione d'un giornale, il Governo risponderà: « Ha provveduto il magistrato! Rispettate la sua sentenza! »

Ma si dirà: non occorre dunque nessuna legge nuova sulla stampa? questa non commette nessun abuso, che la legge attuale sia impotente a reprimere? non bisogna far nulla per impedirle di nuocere, per contenerla nei limiti del suo ministero?

Rispondiamo che sì: — occorrerebbe provvedere e seriamente, Occorrerebbe una legge, che punisse la compra e la vendita della penna giornalistica, come si punisce — o si pretende che si punisca — il mercato dei voti nelle elezioni pubbliche.

Occorrerebbe una legge che rendesse sì il direttore del giornale e l'autore dello scritto responsabili della diffamazione, ma solo quando essi ostinatamente, e non ostante le prove contrarie offerte loro, persistessero nella diffamazione, non quando, denunciato un fatto nell'interesse pubblico, essi siano convinti di errore e lealmente lo riconoscano.

E se si vuol impedire ad una parte della stampa di propugnare la riforma delle istituzioni, bisogna impedire all'altra di propugnarne il peggioramento; bisognerebbe punire l'invocazione del colpo di Stato, e la propaganda intesa a indurre il Governo e il Parlamento a manomettere le pubbliche libertà.

Una legge di questo genere sulla stampa — non quella che si propone — avrebbe il plauso di tutti gli uomini onesti.

4° C'è infine la militarizzazione permanente dei ferrovieri, degli impiegati postali, degli operai tutti addetti a pubblici servizi.

Tutti costoro se, in numero di tre o più e previo concerto, abbandonano il proprio ufficio o incarico, od omettano di adempierne i doveri in modo da impedire o turbare il regolare andamento del pubblico servizio, (non si dice neanche in modo da creare un pubblico pericolo, no, basta che sia turbato il regolare andamento del servizio) sono puniti con l'arresto fino ad un anno, e i promotori o capi da uno a due anni.

Gli avversari del Socialismo sogliono dire che, nel regime socialista, l'operaio non sarà più libero come oggi, e se non obbedirà alle ingiunzioni governative, sarà cacciato in prigione.

Noi siamo minacciati in Italia della stessa perdita di libertà senza il Socialismo.

UN CONSERVATORE.